

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

107° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 » (2235) (D'iniziativa dei deputati Bianco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1452, 1453, 1454 e <i>passim</i>
COPPOLA	1453
FILETTI	1452, 1453, 1454
GATTO Eugenio	1455
LICINI, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	1453, 1454
MARIANI	1454
MARTINAZZOLI	1455

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta e rinvio:

« Ordinamento della professione di avvocato » (1775) (D'iniziativa dei senatori Viviani ed altri);

« Ordinamento della professione di avvocato » (422):

PRESIDENTE	Pag. 1455, 1457, 1458
FILETTI	1455
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i> .	1455, 1457

La seduta ha inizio alle ore 18,40.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533** » (2235), di iniziativa dei deputati Bianco ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, numero 533 », d'iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Lospinoso Severini, Mazzola, Merli, Speranza e Patriarca, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

FILETTI. Signor Presidente, nella scorsa seduta io ho espresso parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Licini. Emendamento che dà una versione molto diversa di quella formulata nel provvedimento al nostro esame e avevo detto che, ove la Commissione non fosse stata del parere di accogliere tale emendamento, non avrei avuto alcuna difficoltà nel dare parere favorevole anche agli emendamenti subordinati. L'onorevole Ministro ci ha dato oggi dei chiarimenti, ci ha fornito nuovi elementi e ha prospettato l'opportunità di approvare il disegno di legge nella stessa formulazione della Camera, con opportuni emendamenti e particolarmente con l'accettazione delle modifiche subordinate, proposte dal senatore Licini.

Io non trovo alcuna difficoltà ad approvare gli emendamenti subordinati. Per quanto concerne il primo emendamento mi rimetto alle decisioni della Commissione e mi astengo dal dare un voto positivo o negativo, perchè, a quanto sembra, esistono elementi di opportunità per cui, al fine di sanare quanto più celermente una situazione di fatto relati-

va ai posti vacanti disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari, è consigliabile l'approvazione del testo trasmessoci dalla Camera. Quindi, poichè allo stato dobbiamo limitarci a discutere sull'emendamento numero uno, dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui dò lettura:

Articolo unico.

I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purchè in servizio alla data del 1° luglio 1975.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Il relatore, senatore Licini, ha proposto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo unico:

« I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorsi indetti dal Ministro per la grazia e giustizia su base distrettuale costituendo la residenza nel distretto condizione di ammissibilità.

I bandi di concorso debbono indirsi entro giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro i successivi sei mesi.

A parità di merito costituirà titolo preferenziale l'aver già prestato servizio presso gli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente

legge, rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Anche il senatore Filetti ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico. Ne do lettura:

« I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi la cui assunzione sia stata disposta a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 alla data del 29 luglio 1975 e che siano in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età ».

F I L E T T I . Signor Presidente, il mio emendamento fissava una data, quella del 29 luglio 1975; ritengo di non dover insistere su tale data, tenuto conto che la nuova formulazione proposta dal relatore nei suoi emendamenti dà notevole chiarezza al testo trasmesso dalla Camera sia in ordine ai soggetti che devono partecipare, sia in ordine alle modalità (cioè si tratta soltanto di coloro i quali siano stati nominati e di coloro i quali siano stati assunti e prestino servizio), e poichè il senatore Licini ha optato per la soluzione di far partecipare a questi concorsi quelli che sono stati nominati e prestino servizio alla data di entrata in vigore della legge che stiamo esaminando, ritengo opportuno ritirare il mio emendamento e dichiaro di votare a favore del secondo formulato dal relatore.

P R E S I D E N T E . Pertanto rimangono in vita i due emendamenti presentati dal relatore, in subordine all'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico. Ne do lettura:

Nel primo comma, dopo la parola: « età », modificare come segue: « purchè in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Inoltre, sostituire il secondo comma dell'articolo unico, con il seguente:

« È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Ritengo inutile tornare ad illustrare tali emendamenti, essendo stati discussi ampiamente nel corso del dibattito sull'emendamento principale. Dico soltanto che logica vorrebbe che, respinto l'emendamento qualificante, io fossi sostituito dalla Commissione nelle mie funzioni di relatore. È ciò che io chiedo. Tuttavia, se la Commissione ritenesse di non dover accedere alla mia richiesta, continuerei a svolgere le mie mansioni, riservandomi di esprimere il mio parere in sede di dichiarazione di voto.

C O P P O L A . Signor Presidente, di fronte all'ultima dichiarazione del senatore Licini ci sarebbero molte osservazioni di ordine formale da eccepire. Non voglio invocarle o comunque richiamarle; mi preme soltanto, in questa sede, dare atto al senatore Licini di aver svolto il proprio dovere di relatore più che esemplarmente e di aver dato un notevole contributo al varo di questa piccola, modesta legge, che ha assunto, nel corso di una discussione piuttosto approfondita, un valore emblematico a livello di certe impostazioni. È stato coerente con la sua valutazione che man mano ha elaborato, anche se inizialmente non tutti noi avevamo valutato l'importanza delle osservazioni, però vorrei pregarlo di continuare ad assisterci nel varo del provvedimento proprio perchè siamo convinti che si può collaborare anche nel dissenso in tanti modi. Pertanto, nel dargli testimonianza del suo impegno e del suo contributo, nel dargli atto della serietà della sua impostazione, mi permetto di pregare il senatore Licini di soffermarsi alla sua decisione.

M A R I A N I . Mi associo all'intervento del senatore Coppola, perchè il senatore Licini ha dimostrato obiettività e coscienza nel voler insistere per la votazione del primo emendamento; ciò dimostra come egli meriti che la legge porti il suo nome come relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Licini, non voglio stare a discutere se le dimissioni siano da considerarsi atto unilaterale o meno; la Commissione si è espressa nel modo che lei ha sentito; anche io, pertanto, la prego di ritornare sulla sua decisione.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Il provvedimento deve tornare alla Camera; poichè in questo caso il testo del provvedimento non dovrà essere accompagnato dalla relazione, non insisto nella richiesta di essere sostituito quale relatore, riservandomi di riprendere la mia libertà di personale valutazione in sede di dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . La ringrazio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento subordinato, di cui ho già dato lettura, e al quale sia il Governo che, naturalmente, il relatore, sono favorevoli.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, rigettando il primo emendamento — cosa che m'indurrà a votare contro il disegno di legge — si determinerà (oltre a quanto già apparso in sede di discussione) anche un assurdo, modesto se visto sotto l'aspetto generale, ma logico nelle sue conseguenze pratiche.

Ne conseguirà, infatti, che tutti i coadiutori assunti con concorsi circoscrizionali si troveranno, in base all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella situazione di prestare obbligatoriamente servizio nella sede ove si è svolto il concorso circoscrizionale (ipotesi:

Trieste, pur essendo venuti dalla Sicilia) per la durata di cinque anni: resteranno lì, inamovibili, per un quinquennio. Cioè non potranno usufruire di quei trasferimenti resi possibili dalla vacanza dei posti. Quelli che sono stati assunti in loco, non soltanto entrano in servizio mediante un concorso riservato e non pubblico, ma altresì non sono soggetti a quell'inamovibilità che invece costringe coloro i quali hanno affrontato un concorso pubblico. È un'altra perla che si aggiunge in questo caso. Che cosa bisognerebbe dire allora? Per esempio ci vorrebbe un articolo aggiuntivo che tenesse conto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, ma si andrebbe al di là dell'ambito di questa legge, poichè il riferimento sarebbe soltanto a questo personale e non a tutto il personale della pubblica Amministrazione. Quindi, pur esistendo questo problema mi rendo conto che presentare un emendamento che porti all'abrogazione di quella norma limitatamente alla carriera esecutiva e alla permanenza in servizio sarebbe impossibile perchè, appunto, siamo fuori dalla materia specificamente trattata dalla legge ed ho voluto far presente l'ulteriore danno che deriva da questo sistema. In questi giorni ho visto che la questione è stata molto valutata dalle forze sindacali che hanno inviato telegrammi, ma esse però si dimenticano di salvaguardare i diritti di coloro che sono stati assunti con regolare concorso pubblico e che subiscono conseguenze negative anche a questo riguardo.

Per tali motivi, spiacente di fronte alla cortesia della Commissione, ma conscio della sostanza del disegno di legge, dichiaro che non lo voterò.

F I L E T T I . Ho già espresso il parere favorevole sul disegno di legge nel suo complesso e confermo questa dichiarazione. Le osservazioni fatte dal senatore Licini in ordine al personale nominato ai sensi dell'articolo 33 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, certamente hanno una rilevanza, ma non mi sembra che possiamo tenerne conto perchè abbiamo chiuso la discussione generale, esaminato i vari articoli e non è stato proposto alcun emendamento modificativo dell'artico-

2^a COMMISSIONE107° RESOCONTO STEN. (22^e ottobre 1975)

lo 33 medesimo. Pertanto, si può fare soltanto una raccomandazione sulla opportunità di presentare un disegno di legge d'iniziativa governativa o parlamentare per venire incontro alle esigenze di questo personale ed eliminare il trattamento di disparità denunciato da Licini.

MARTINAZZOLI. Desidero solo esprimere una opinione che tenti di sottrarre il relatore alla solitudine alla quale si è consegnato, dichiarando il suo voto contrario al disegno di legge, solitudine che se è negativa per il resto della Commissione che apparirebbe in parte insensibile a quel tipo di problematica che ha indotto il relatore a dichiararsi contrario e sulla quale, in linea generale, nessuno qui può dissentire, a meno di immaginare un astratto Stato di diritto nel quale tutte le cose si compongono secondo una illuministica volontà. Credo, però, che anche un'operazione in qualche modo moralizzatrice vada calata nella realtà.

L'altra ragione che consente di superare il parere sfavorevole del relatore è quella che ha accennato il Ministro stamane, e cioè che un atteggiamento di rifiuto coerente sino in fondo avrebbe dovuto impedire di proporre gli emendamenti e proiettarsi in un rifiuto totale perchè il provvedimento è stato voluto e pensato in una certa prospettiva che non può essere in un modo così dirompente alterata.

GATTO EUGENIO. Chiedo scusa perchè questa mattina non ero presente alla discussione e pertanto non ho parlato in termini esatti del problema. Debbo però ricordare che le osservazioni del senatore Licini mi hanno colpito perchè con l'esperienza che ho acquisito in questa materia so quanto sia estremamente pericoloso creare differenti situazioni nell'ambito della stessa categoria e ancor di più nell'ambito generale dello Stato perchè si va incontro a molte controversie sindacali a breve distanza di tempo. Pertanto, a me pare di capire che, sostanzialmente, le osservazioni dell'onorevole Licini hanno una loro validità. Se così è, in conseguenza della mia esperienza e delle conseguenze che prima o poi si avranno, dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Ordinamento della professione di avvocato** » (1775), di iniziativa dei senatori Viviani ed altri;

« **Ordinamento della professione di avvocato** » (442)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Ordinamento della professione di avvocato », d'iniziativa dei senatori Viviani, Cucinelli e Licini, e « Ordinamento della professione di avvocato ».

FILETTI. Dovrei fare una richiesta: vi è un altro disegno di legge, il n. 1643 d'iniziativa dei senatori Lanfrè ed altri, che per connessione dovrebbe essere iscritto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della richiesta del senatore Filetti. Circa i modi di un eventuale abbinamento, la Commissione si riserva ogni decisione dopo che il disegno di legge sarà stato messo all'ordine del giorno della prossima seduta.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, abbiamo al nostro esame due disegni di legge: il n. 422, presentato dall'allora ministro di grazia e giustizia Gonella il 9 ottobre 1972 e il n. 1755, d'iniziativa dei senatori Viviani, Cucinelli e Licini, presentato il 12 agosto 1974.

In linea generale, debbo dire che il disegno di legge n. 1775 è più moderno nella impostazione, nel senso cioè che i proponenti hanno fatto un'accuratissima analisi dell'attuale

stato della professione in Italia, suggerendo alcune modifiche che si sostanziano precisamente nell'esigere dall'avvocato requisiti di rigorosa preparazione e di correttezza per il miglior funzionamento della giustizia e per la salvaguardia di chi a lui s'affida. Quindi, rafforzare la sua indipendenza, i suoi diritti, per un'efficace esercizio delle sue funzioni e per una maggiore difesa della libertà del cittadino di fronte a qualsiasi autorità. Ai fini di ottenere questa posizione di prestigio, preparazione e correttezza si suggeriscono la riforma della pratica che viene resa più articolata, formativa e qualificante e modifiche all'esame di ammissione alla professione che diventa un esame-concorso con limitazione numerica, così da evitare pericolose accondiscendenze nell'ammissione a funzioni tanto delicate e complesse.

Sul punto che riguarda l'esercizio professionale meritano particolare menzione le norme sul diritto di difesa e sui poteri del difensore e quelle tendenti ad assicurare la massima indipendenza e autonomia all'avvocato in qualsiasi situazione.

Un punto veramente qualificante di questo disegno di legge è poi quello che si riferisce all'unificazione delle professioni di avvocato e procuratore. Oggi, in sostanza, il procuratore — come è noto — rappresenta la parte, mentre l'avvocato la difende; in pratica, però, il procuratore svolge anche la funzione di difensore, tanto è vero che la tabella degli onorari prevede sia quelli per gli avvocati sia quelli per i procuratori.

Ora, con il disegno di legge n. 1775, si tende in definitiva, attraverso una riforma delle modalità di accesso alla professione, che prevedono un esame-concorso più articolato, direi, più difficile, che legittima però, naturalmente, la posizione del professionista che si avvia ad esercitare la libera professione, ad unificare — ripeto — le professioni di avvocato e di procuratore, con la conseguente abolizione degli albi speciali, compreso quello degli avvocati abilitati alla difesa di fronte alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni speciali. L'avvocato infatti, una volta superato l'esame predetto, viene ammesso allo esercizio della professione nella pienezza dei suoi poteri e può difendere, pertanto, qualunque

causa dinanzi a qualunque giudice della Repubblica.

Il disegno di legge n. 422, presentato dal ministro Gonella nel 1972, contiene degli elementi comuni a quello presentato dai senatori Viviani ed altri, ma si ispira soprattutto alla concezione dell'attività forense come funzione di necessaria collaborazione all'espletamento dell'attività giurisdizionale (concezione che peraltro si ritrova anche nel disegno di legge n. 1775). Un altro principio fondamentale del disegno di legge Gonella è poi quello in base al quale gli Ordini ed i professionisti, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, sono soggetti soltanto alla legge. Nel corso dell'esame dei singoli articoli avremo modo di vedere in modo più dettagliato qual è la qualificazione giuridica degli Ordini professionali, quali sono i limiti della loro rappresentanza e quali i poteri che tali Ordini hanno nei confronti degli iscritti.

Vorrei peraltro esimermi dal fare un'approfondita indagine sui vari titoli di cui è composto questo disegno di legge, in quanto riterrei più opportuno prendere a base della nostra discussione il disegno di legge dei senatori Viviani ed altri, che mi sembra senza altro più completo, più armonico e nello stesso tempo più moderno e più adeguato ai tempi, opportunamente integrato con alcune delle norme contenute nel provvedimento di iniziativa governativa.

Passando quindi ad analizzare i singoli titoli del disegno di legge n. 1775, dirò in particolare che il titolo I definisce nell'articolo 1 la funzione dell'avvocato nei suoi inscindibili aspetti: quello giudiziario e quello stragiudiziario, stabilendo che, per quanto riguarda il primo aspetto, l'avvocato concorre col giudice ad attuare le garanzie di libertà e la tutela dei diritti, e, per quanto riguarda il secondo aspetto, opera per rendere effettiva la conoscenza delle leggi.

Gli articoli successivi concernono poi i diritti e i doveri dell'avvocato.

Il titolo II tratta un argomento fondamentale: l'accesso agli albi, prevedendo al capo I una riforma radicale del tirocinio professionale, che dovrà durare complessivamente tre anni (e non più un anno, come avviene attualmente) e dovrà svolgersi nella sua fase inizia-

le negli uffici giudiziari, insieme a coloro i quali sono destinati a diventare magistrati. Questa forma di collaborazione agli inizi della professione, prevista sia per gli avvocati sia per i magistrati, io credo che rappresenti quel cemento unitario necessario perchè la funzione della giustizia, come funzione di difesa e come funzione di cognizione civile e penale, possa attuarsi con una base di solidarietà nell'interesse proprio delle popolazioni che vengono così amministrate.

Particolare importanza riveste poi il capo II sempre del titolo II, che concerne l'esame, il quale — come ho già detto — è a concorso e per un numero di posti predeterminato (*numerus clausus*). Questo punto, per la verità, può suscitare qualche dubbio: esistono infatti indubbiamente delle difficoltà per stabilire il *numerus clausus*, così come potrebbero esserci forse anche delle implicazioni di carattere costituzionale. Di tutto questo però si parlerà in modo più approfondito al momento opportuno.

Il capo III, nel quale sono precisati i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo, non presenta particolari novità.

Il titolo III, infine, concernente gli Ordini e il Consiglio nazionale forense, affronta al capo IV la questione della loro funzione disciplinare, funzione particolarmente importante nei tempi attuali.

In sostanza, come ho già detto, il disegno di legge Viviani ed altri può essere senz'altro tenuto a base del nostro lavoro con l'integrazione eventuale di alcune disposizioni del disegno di legge del ministro Gonella, che non se ne discostano eccessivamente, a parte una certa differenza per quanto riguarda la concezione della qualificazione giuridica degli Ordini professionali. Anche a questo proposito, però, la discussione potrà essere fatta in modo più approfondito in sede di esame dei singoli articoli.

Nel concludere questa mia breve relazione non posso non sottolineare come l'attuale ordinamento della professione di avvocato risalga al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36. Ora, anche se alcune parti dell'ordinamento sono state modificate, dopo la guerra, da varie leggi suc-

cedutesi nel corso degli anni, le modificazioni intervenute non hanno sostanzialmente inciso su quello che è il complesso delle norme del decreto-legge del 1933; anzi, alcune di queste norme, che, nell'intenzione del legislatore, avrebbero dovuto avere un carattere di temporaneità sono divenute definitive, come quella, ad esempio, relativa al periodo (un anno) intercorrente tra l'iscrizione nel registro dei praticanti procuratori e gli esami di procuratore.

Dopo aver quindi illustrato, sia pure sommariamente, i due disegni di legge al nostro esame nei loro punti nodali, suggerirei di costituire una Sottocommissione, la quale, nel volgere di due o tre settimane, predisponga un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione, il quale partendo dalla considerazione in via principale del disegno di legge Viviani ed altri lo integri con alcune delle norme contenute nel provvedimento di iniziativa governativa: la nomina della Sottocommissione peraltro potrebbe avvenire subito e dopo la chiusura della discussione generale sui punti qualificanti dei due provvedimenti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Follieri per la sua lucida relazione. Per parte mia, ritengo che sarà pressochè necessario seguire la via indicata dall'onorevole relatore; l'unico dubbio che esiste al riguardo — e che del resto è lo stesso manifestato dal senatore Follieri — è se la nomina della Sottocommissione debba avvenire prima o dopo la discussione generale. Senza voler influenzare minimamente la Commissione, io sarei però del parere di far precedere la discussione generale.

F O L L I E R I , relatore alla Commissione. Io credo che sia senz'altro necessario far precedere la discussione generale, anche in considerazione del fatto che abbiamo ancora da sciogliere la riserva in ordine alla richiesta avanzata dal senatore Filetti che sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione, per discuterne l'eventuale connessione con i disegni di legge in titolo, il disegno di legge n. 1643, d'iniziativa dei senatori Lanfrè ed altri, concernente l'ingresso nella professione forense e nella magistratura, pure se per

2^a COMMISSIONE107° RESOCONTO STEN. (22² ottobre 1975)

tale provvedimento — come peraltro già ha fatto notare l'onorevole Presidente — il nostro esame dovrà eventualmente limitarsi alle disposizioni concernenti l'ingresso dei giovani nella professione di avvocato.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, pertanto, ritengo che sia opportuno rinviare il prosieguo della discussione dei disegni di legge e quindi l'inizio della discussione generale ad una prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI